



COMUNE DI ALIA

Città Metropolitana di Palermo

Approvato con deliberazione del
Commissario straordinario in funzione
di Consiglio comunale

n. _____ del _____

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A ENTI, ASSOCIAZIONI E SOGGETTI PRIVATI (Art. 15 L.R. 21 maggio 2019, n. 7)

INDICE

Art. 1	Oggetto	Pag. 2
Art. 2	Finalità	Pag. 2
Art. 3	Definizione delle agevolazioni	Pag. 2
Art. 4	Procedimento	Pag. 3
Art. 5	Settori di intervento	Pag. 3
Art. 6	Termine di presentazione delle domande e di comunicazione delle risposte	Pag. 3
Art. 7	Natura e misura degli interventi	Pag. 3
Art. 8	Requisiti di ammissibilità	Pag. 4
Art. 9	Criteri e parametri per la quantificazione delle agevolazioni	Pag. 4
Art. 10	Modalità di presentazione delle domande	Pag. 5
Art. 11	Quantificazione ed assegnazione delle agevolazioni	Pag. 5
Art. 12	Interventi straordinari	Pag. 5
Art. 13	Liquidazione delle agevolazioni	Pag. 5
Art. 14	Responsabilità	Pag. 6
Art. 15	Elenco dei beneficiari	Pag. 7
Art. 16	Ulteriori disposizioni	Pag. 7
Art. 17	Norme finali e transitorie	Pag. 7
Art. 18	Entrata in vigore	Pag. 7



Art. 1

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per l'erogazione di contributi ad enti, associazioni, istituzioni scolastiche e soggetti privati in relazione a quanto previsto dall'art. 15 della legge regionale 21 maggio 2019, n. 7 ed in conformità allo Statuto comunale, assicurando la massima trasparenza all'azione amministrativa e nel quadro degli obiettivi di sviluppo economico e sociale, civile e culturale dei propri cittadini.

2. Sono escluse dalla disciplina del presente regolamento le concessioni di contributi economici a carattere socio-assistenziale, disciplinati da apposito regolamento comunale, di cui alla deliberazione consiliare n. 85 del 16 ottobre 2014.

Art. 2

Finalità

1. Il Comune di Alia, in attuazione dei principi fissati dagli artt. 1 e 9 dello Statuto e del valore riconosciuto al principio di sussidiarietà di cui all'art. 118 della Costituzione, favorisce l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività che rientrano nelle funzioni e negli obiettivi dell'Amministrazione e che rispondono ad esigenze generali della comunità locale, così da sostenere l'iniziativa civica per uno sviluppo economico e sociale, civile e culturale dei propri cittadini.

2. Le norme del presente regolamento sono finalizzate a definire una disciplina organica in materia di concessione di contributi, in campo culturale, sportivo, ricreativo, educativo, turistico, socio-assistenziale, di impegno civile, della solidarietà internazionale, dello sviluppo della cultura della pace e della salvaguardia ambientale.

Art. 3

Definizione delle agevolazioni

1) Per Contributo: s'intende l'erogazione di una somma di denaro a sostegno di attività, iniziative, acquisto di beni strumentali (mobili e immobili), esecuzione di lavori su immobili comunali o su immobili nella disponibilità dell'associazione/ente destinati ad uso collettivo e progetti rientranti nelle funzioni istituzionali e nella programmazione dell'Amministrazione, attivati a favore della collettività in virtù dei principi di sussidiarietà orizzontale previsti dall'art. 118 della Costituzione.

I contributi si distinguono in:

- a) **contributi ordinari:** erogazione di una somma di denaro a sostegno di attività, iniziative e programmi rientranti nei fini statutari del richiedente, anche supportati dalla stipula di apposite convenzioni;
- b) **contributi straordinari** per la realizzazione di iniziative e/o manifestazioni di particolare rilievo: erogazione di una somma di denaro a sostegno di eventi e/o iniziative organizzate sul territorio comunale, giudicate dall'Amministrazione comunale di particolare rilievo.
- c) **contributi di parte capitale:** finalizzati all'acquisto di beni strumentali (mobili e immobili), esecuzione di lavori su immobili comunali o su immobili nella disponibilità dell'associazione/ente destinati ad uso collettivo. La concessione dei contributi di parte capitale per la costruzione, la ristrutturazione, l'ampliamento o il miglioramento di immobili comporta il vincolo di destinazione degli immobili all'uso per il quale è richiesto il finanziamento comunale per la durata di almeno dieci anni.

Sul materiale promozionale di eventi, iniziative e/o attività organizzate attraverso contributi e/o il supporto dell'amministrazione comunale deve essere ben visibile la scritta "**con il contributo del comune di Alia**" ovvero "**con il supporto del comune di Alia**" anche nel caso di concessione di contributi di parte capitale va evidenziato che sono stati acquisiti/realizzati con il contributo del Comune.

Art. 4

Procedimento

La Giunta Municipale, tenuto conto degli obiettivi programmatici stabiliti dal Consiglio comunale e delle risorse disponibili sugli appositi stanziamenti di bilancio, forma il piano o i piani di riparto delle stesse e determina l'importo da assegnare ai soggetti distintamente per contributi di parte ordinaria e di parte capitale di bilancio e alle iniziative incluse.

Art. 5

Settori di intervento

1. Il Comune valorizza, agevola e sostiene le iniziative che rivestono interesse pubblico, nell'ambito dei principi dello Statuto e nel rispetto della normativa, nei seguenti settori:

- attività produttive, di sviluppo economico e turistico
- attività culturali, educative e di formazione
- promozione sociale, formazione e sviluppo del volontariato
- attività sportive, ricreative e del tempo libero
- tutela dell'ambiente e del paesaggio
- promozione della città
- iniziative a favore delle pari opportunità e per la parità dei diritti

Art. 6

Termini di presentazione delle domande e di comunicazione delle risposte

1. Le domande di accesso alle agevolazioni devono essere presentate:

- a) per le attività prevedibili e ricorrenti, entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello cui sono riferite; il Comune è tenuto ad inviare formale risposta ai richiedenti entro il termine tassativo di 30 giorni dall'esecutività della delibera di approvazione del Piano Economico di Gestione (PEG finanziario);
- b) per le iniziative da inserire nel piano cultura il termine di presentazione delle domande è fissato al 30 settembre dell'anno precedente;
- c) per le attività sportive, il termine per la presentazione delle domande è fissato al 31 maggio dell'anno precedente per i soggetti che svolgono la propria attività secondo il calendario scolastico e al 30 settembre per chi la svolge secondo l'anno solare;
- d) per le iniziative non prevedibili e/o non ricorrenti, almeno 30 giorni prima dell'attuazione; il Comune è tenuto ad inviare formale risposta entro il termine di 30 giorni dalla data di protocollo della domanda.

In riferimento al comma 1 lettera d) è esclusa ogni agevolazione per iniziative già attuate prima della risposta del Comune.

Art. 7

Natura e misura degli interventi

1. Le agevolazioni disposte dall'Amministrazione comunale hanno natura finanziaria, se ed in quanto consentite e formalmente previste dai Regolamenti dei rispettivi servizi.

2. L'intervento finanziario del Comune non può eccedere il settanta per cento della spesa ritenuta ammissibile per lo svolgimento dell'iniziativa o l'effettuazione dell'acquisto o l'esecuzione dell'opera. A tale vincolo si potrà derogare nel caso di contributo ad istituzioni pubbliche e ad istituti di formazione ed istruzione professionale scolastica e universitaria e per gli interventi disciplinati da specifica normativa di settore.

3. Sono comunque escluse da ogni beneficio:

- le spese palesemente eccessive rispetto ai prezzi correnti di mercato o

manifestamente non necessarie;

- le attività realizzate al di fuori del territorio comunale, a meno che le stesse non rientrino in quelle promosse dal Comune con le città gemellate e fatte salve le fattispecie di cui al punto 3 del successivo articolo 8.

Art. 8

Requisiti di ammissibilità

1. I requisiti di ammissibilità per la concessione di contributi sono i seguenti:

- avere sede nel Comune di Alia e svolgere l'iniziativa, per la quale viene richiesto il contributo, sul territorio comunale;
- svolgere la propria attività in modo continuativo e senza scopo di lucro;
- il soggetto richiedente deve essere costituito da almeno un anno limitatamente alle contribuzioni ordinarie.

2. L'Amministrazione comunale può concedere contributi anche ad associazioni ed enti che non hanno sede legale nel Comune per interventi che si svolgono sul territorio comunale.

3. L'Amministrazione comunale può concedere contributi per iniziative svolte fuori dal territorio cittadino in casi particolari:

- a) purché finalizzati alla promozione dell'immagine del Comune e del suo prestigio;
- b) in caso di mancanza di adeguate strutture sul territorio comunale;
- c) in caso di contributi a sostegno della solidarietà internazionale e della pace.

4. I soggetti aventi scopo di lucro non possono di norma beneficiare di contributi, ma solo di vantaggi economici e patrocini. Eccezionalmente possono beneficiare anche di contributi qualora l'iniziativa da sovvenzionare non persegua scopo di lucro, sia di interesse pubblico e si inserisca nell'ambito delle materie di cui all'articolo 5. A tal proposito vedasi apposito regolamento.

Art. 9

Criteri e parametri per la quantificazione delle agevolazioni

1. Vengono individuati come riferimenti generali per la quantificazione delle agevolazioni oltre al criterio dell'interesse pubblico perseguito:

- a) il grado di valorizzazione delle risorse disponibili, intese come:
 - partecipazione di più soggetti nelle fasi di programmazione, organizzazione o gestione dell'iniziativa;
 - coinvolgimento del mondo giovanile;
 - capacità di autofinanziamento e diversificazione delle fonti di finanziamento; grado di apporto del volontariato, purché in possesso di specifiche competenze tecnico-professionali;
 - grado di utilizzo dei beni comuni;
- b) la composizione dell'utenza e l'obiettivo di ampliare, anche con programmi mirati, l'ambito di utenza acquisito;
- c) il grado di innovazione delle proposte;
- d) la declinazione dell'attività, intesa come puntualità e rigore nell'individuazione degli obiettivi, delle metodologie, dell'operatività e degli strumenti di controllo della gestione.

2. Vengono inoltre individuati come criteri di ulteriore specificazione:

- a) l'entità complessiva delle spese derivanti dallo svolgimento della/e iniziativa/e;
- b) il rapporto fra entrate ed uscite e l'entità del disavanzo presunto;
- c) il raffronto con i finanziamenti destinati a soggetti affini per iniziative analoghe;
- d) l'eventuale concorrenza di altre agevolazioni pubbliche e/o private;
- e) il grado di sostenibilità ambientale delle attività proposte;

3. La Giunta Municipale con adozione di apposito provvedimento determina la

graduazione dei criteri di cui ai commi precedenti entro il 15 settembre di ogni anno. Tale provvedimento deve essere comunicato ai soggetti interessati con le dovute forme di pubblicità e trasparenza.

Art. 10

Modalità di presentazione delle domande

1. Con riferimento alle attività di cui al precedente art. 5 dovrà essere presentata apposita domanda secondo la modulistica pubblicata sul sito istituzionale del Comune, sottoscritta dal legale rappresentante nelle forme previste dalla normativa vigente in materia di autocertificazioni edichiarazioni sostitutive e con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di imposta di bollo, se dovuta.

2. La domanda deve pervenire corredata di:

- a) copia dello statuto e dell'atto costitutivo o altra documentazione equipollente sulla configurazione giuridica del soggetto richiedente (qualora non prodotti dal soggetto richiedente in altre occasioni oppure se variati successivamente all'ultima trasmissione al Comune);
- b) relazione illustrativa delle iniziative, attività e manifestazioni in programma;
- c) piano finanziario dettagliato indicante tutte le spese e le entrate relative alle iniziative programmate con l'eventuale indicazione separata dell'attività commerciale svolta e la relativa previsione delle spese e delle entrate;
- d) bilancio consuntivo dell'esercizio precedente, regolarmente approvato;
- e) composizione degli organi sociali qualora siano state apportate modifiche rispetto al documento prodotto dal soggetto richiedente in precedenti occasioni;
- f) dichiarazione del possesso dei requisiti soggettivi secondo la normativa vigente;
- g) espressa indicazione attinente la tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 11

Quantificazione ed assegnazione dei contributi

1. La quantificazione delle agevolazioni viene determinata dalla Giunta Municipale, su proposta motivata del Settore, e per quanto riguarda le iniziative del piano comunale della cultura e le attività del piano dello sport, secondo i vincoli di cui al precedente art. 7 ed in riferimento ai criteri di cui al precedente art. 9, entro i limiti complessivi di spesa disposti dagli stanziamenti del bilancio di previsione annuale.

2. Con lo stesso provvedimento deliberativo viene disposta la relativa assegnazione del contributo.

Art. 12

Interventi straordinari

1. Per iniziative e manifestazioni che hanno carattere straordinario e non ricorrente, organizzate nel territorio comunale e per le quali la Giunta ritenga che sussista un interesse generale della comunità tale da giustificare, su richiesta degli organizzatori, un intervento del Comune, lo stesso può essere accordato se esiste in bilancio la disponibilità dei mezzi finanziari necessari.

2. La Giunta stabilisce ad inizio anno con l'approvazione del P.E.G. - parte finanziaria - la relativa disponibilità di bilancio fissando comunque un limite massimo del venti per cento sul totale complessivo dei contributi erogati nel corso dell'anno. In mancanza di specifiche richieste tale disponibilità potrà essere utilizzata per la concessione dei contributi di cui all'art. 3.

Art. 13

Liquidazione delle agevolazioni

1. La liquidazione delle agevolazioni si ispira a criteri di trasparenza, correttezza, semplificazione ed uniformità delle procedure.
2. Essa dovrà consentire la raccolta di tutti quegli elementi informativi e conoscitivi che rappresentino l'esito dell'avvenuta realizzazione dell'attività, con particolare riguardo al fine della stessa, all'aspetto economico-finanziario della spesa e dell'entrata effettivamente realizzata, distinta per poste istituzionali ed eventuali poste commerciali.
3. Le forme e le modalità di liquidazione delle agevolazioni dovranno essere richiamate o precisate nel provvedimento deliberativo di assegnazione delle stesse ed essere tempestivamente e chiaramente comunicate ai destinatari.
4. Per le iniziative di maggiore rilevanza o che comportino un notevole periodo di realizzazione possono essere disposte liquidazioni in via anticipata, su formale richiesta da parte del soggetto destinatario ed in misura non superiore al cinquanta per cento, ad avvenuto inizio di attività ed a pena di revoca o rideterminazione in caso di mancato o palesemente difforme svolgimento dell'iniziativa o dell'attività; il saldo viene liquidato su presentazione della relazione conclusiva, corredata da documentazione comprovante lo svolgimento dell'attività finanziata, nonché dal bilancio consuntivo debitamente documentato fino all'importo della spesa ritenuta ammissibile in sede di assegnazione.
5. Nel caso di realizzazione parziale dell'iniziativa, ovvero dei costi reali inferiori dell'intera manifestazione rispetto al preventivo nel suo complesso, il contributo verrà liquidato ed erogato in misura ridotta, in proporzione alla spesa effettivamente e complessivamente sostenuta.
6. Nel caso in cui il costo della manifestazione risulti inferiore al cinquanta per cento del costo preventivato, l'Amministrazione avrà facoltà di non procedere all'erogazione del contributo.
7. In caso di difformità fra le condizioni preventivamente dichiarate e gli accertamenti consuntivi, riferiti sia ai contenuti che alle entità finanziarie delle iniziative, la contribuzione viene rideterminata o revocata; ove ricorrano i presupposti per la rideterminazione o la revoca dei benefici assegnati, il legale rappresentante dell'ente beneficiario è tenuto a rispondere solidalmente e personalmente delle somme dovute ed a provvedere alla loro eventuale restituzione; a tale scopo, la domanda di contributo va integrata con la dichiarazione di assunzione della relativa obbligazione.
8. L'autocertificazione delle attività svolte e delle spese sostenute, in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, viene accettata per la sola rendicontazione di spese che, per loro natura, non siano documentabili con fattura ovvero con nota di debito intestata purché non superi il dieci per cento della spesa ritenuta ammissibile.

Art. 14

Responsabilità

1. Il Comune rimane estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca fra persone private, enti pubblici o privati, associazioni o comitati e fra qualsiasi altro destinatario di interventi finanziari dallo stesso disposti e soggetti terzi per forniture di beni e prestazioni di servizi, collaborazioni professionali e qualsiasi altra prestazione. Il Comune dovrà essere tenuto indenne da qualsiasi danno o cose o a terzi arrecato dal beneficiario del contributo, che pertanto ne risponderà pienamente.

2. Il Comune non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari, così come non assume responsabilità relative alla gestione di enti pubblici, privati e associazioni che ricevono dal Comune contributi annuali.

3. La concessione dell'intervento è vincolata all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato.

Art. 15

Elenco dei beneficiari

1. È istituita sul sito istituzionale del comune apposita sezione nella quale sono pubblicate le informazioni ai sensi della normativa vigente, con i quali è determinata la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, per importo superiore a mille euro.

2. L'elenco è aggiornato in tempo reale e riporta le agevolazioni concesse all'atto di esecutività di ciascun provvedimento ed è pubblicato sul sito internet del Comune.

Art. 16

Ulteriori disposizioni

1. La medesima iniziativa, se in quanto finanziata su una specifica posta di bilancio, non può ottenere agevolazioni concorrenti o integrativa imputate ad altri capitoli.

2. Per le iniziative oggetto di benefici o concorsi finanziari di cui al presente regolamento non possono essere assunte a carico del Comune altre spese di ospitalità, rappresentanza e simili.

3. L'Amministrazione si riserva in ottemperanza alle norme di effettuare controlli sia sulla documentazione presentata a corredo della domanda, sia nel corso dell'iniziativa che ad avvenuta conclusione della stessa.

4. L'Amministrazione si riserva, in ottemperanza alla normativa vigente, di revocare il contributo ovvero chiederne la restituzione, ove a seguito di controllo emerga che il soggetto beneficiario non provveda alla pubblicazione del beneficio economico concesso, se ed ove tenute con le modalità e le tempistiche stabilite nella citata norma.

Art. 17

Norme finali e transitorie

1. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento valgono le disposizioni delle leggi vigenti, delle normative sul terzo settore, dello Statuto e dei regolamenti comunali.

2. È abrogata ogni altra vigente disposizione regolamentare in materia.

Art. 18 Entrata in vigore

il presente Regolamento entra in vigore dopo la seconda pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del Comune per 15 gg. consecutivi, successivi alla esecutività della delibera ai sensi dell'art. 83, comma 7, dello Statuto Comunale.